

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione "Don Chisciotte"

In data 31 / 01 / 2026 alle ore 10.30 presso la sede sita in corso Sebastopoli 278 si è riunita l'**Assemblea Straordinaria** dell'Associazione **Don Chisciotte**, regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente.

Costituzione dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra **Graziella Vadalà**, Presidente dell'Associazione, la quale nomina quale segretaria la Sig.ra **Santa Vadalà**.

La Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

1. **Enzo Maria Caporaso**, nato a Torino il 29/07/1959, residente a Torino, via Tripoli 26, C.F. CPRNMR29L59L219H
2. **Graziella Vadalà**, nata a Torino il 14/12/1965, residente a Torino, Corso Sebastopoli 278, C.F. VDLGZL65T54L219N
3. **Sebastiano Maria Scarlata**, nato a Enna il 26/06/1990, residente a Torino, Strada di Valpiana 109, C.F. SCRSST90H26C342O
4. **Santa Vadalà**, nata a Reggio Calabria il 04/02/1947, residente a Torino, Corso Sebastopoli 278, C.F. VDLSNT47B44H224W
5. **Giuseppe Cellino**, nato a Torino il 22/06/1956, residente a Torino, via De Santis 86, C.F. CLLGPP56H22L219V
6. **Samuele Vadalà**, nato a Torino il 05/07/2003, residente a Torino, Corso Sebastopoli 278, C.F. SMLVDL06L06L219Z
7. **Gaia De Blasis**, nata a Torino il 11/07/2006, residente a Pinerolo, via Rampini 9, C.F. DBLGAI06L51L219H

Risultano pertanto presenti **tutti i n. 7 associati** su n. 7 associati complessivi.

La Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e apre la seduta.

Ordine del giorno

Adeguamento dello Statuto alle osservazioni dell'Ufficio RUNTS, con particolare riferimento all'art. 11 relativo al quorum necessario per lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Svolgimento

La Presidente informa l'assemblea che l'Ufficio RUNTS, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha rilevato la necessità di adeguare l'art. 11 dello Statuto, in quanto il quorum previsto per lo scioglimento dell'ente non risulta conforme a quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile.

In particolare, lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati, e non dei soli presenti, in ogni convocazione.

Delibera

L'Assemblea Straordinaria, all'unanimità dei presenti,

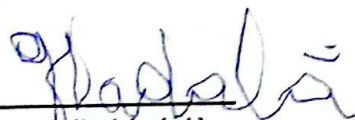
DELIBERA

- di modificare l'art. 11 dello Statuto dell'Associazione "Don Chisciotte" come segue:
"Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, in ogni convocazione."
- di approvare il testo dello Statuto aggiornato, allegato al presente verbale;
- di conferire mandato alla Presidente per il deposito della documentazione presso l'Agenzia delle Entrate e per la trasmissione della stessa all'Ufficio RUNTS.

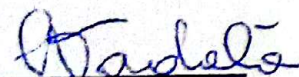
Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente dell'Assemblea


Graziella Vadalà

La Segretaria


Santa Vadalà



Registrato a Torino Ag. 2025 n. 90
DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO - UFFICIO ENTRATE E IMPOSTE SOSTITuite
- 5 FEB. 2025
a. ... Serie 3 n. ...
versati €. ...
€ ... ESENTI BL. 19/117
di cui per diritti ...
IL DIRETTORE
L'IMPIEGATO ADDETTO
MELE Cinzia

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Don Chisciotte"

Art. 1 – Denominazione sociale

È costituita l'Associazione "Don Chisciotte - Associazione di Promozione Sociale", in breve "Associazione", avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione userà l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione, in qualità di Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, con particolare riferimento a persone detenute o in esecuzione penale.

A tal fine, persegue in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, i seguenti scopi generali:

- promuovere i propositi dell'art. 27 della Costituzione: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
- promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro di persone detenute o ex detenute;
- contrastare condizioni detentive non rispettose della dignità umana, promuovendo condizioni di vita conformi ai principi costituzionali e ai diritti fondamentali della persona;
- promuovere l'istituzione di sezioni non fumatori negli istituti penitenziari;
- incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle carceri (D.lgs. 152/2006);
- promuovere l'incremento dei colloqui con i familiari (D.P.R. 230/2000, art. 61);
- promuovere l'incremento delle telefonate con i familiari, con fasce orarie flessibili e tolleranze organizzative ragionevoli;
- promuovere l'aumento dei permessi premio (D.P.R. 230/2000, art. 65);
- sollecitare l'applicazione rigorosa da parte dei Tribunali di Sorveglianza della disciplina sulle misure alternative alla detenzione;
- promuovere l'accesso al lavoro retribuito per tutti i detenuti;
- promuovere l'ampliamento della disponibilità di dispositivi per l'esecuzione di misure alternative (braccialetti elettronici).

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali (L. 328/2000) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e L. 112/2016;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi per la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente e l'uso accorto delle risorse naturali;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (D.lgs. 42/2004);



- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione della cultura e del volontariato;
- f) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) attività sportive dilettantistiche;
- h) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014);
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (L. 166/2016) ed erogazioni a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità, nonché iniziative di aiuto reciproco, incluse banche del tempo (L. 53/2000, art. 27) e gruppi di acquisto solidale (L. 244/2007, art. 1, c. 266);
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non prevede limitazioni in ordine alle condizioni economiche né discriminazioni di alcun genere per l'ammissione degli associati e non riconosce il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità (art. 36, c. 1, D.lgs. 117/2017).

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative. La concreta individuazione di tali attività è demandata all'Assemblea nel rispetto dei predetti limiti.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.



Art. 3 – Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in circo Sebastopoli 278, nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

Possono essere associati le persone fisiche che condividono finalità e scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge, fissato in 7 (sette) persone. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo, l'Associazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integra il numero entro un anno.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, l'Organo di amministrazione motiva la deliberazione entro 60 giorni e la comunica all'interessato.

L'aspirante può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

L'importo della quota associativa, se prevista, è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
In particolare, hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di esservi eletti;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e i bilanci secondo le regole dell'art. 16;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa nei termini stabiliti.



Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per: a) morte; b) recesso scritto; c) esclusione.

L'associato può sempre recedere, dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione, che adotta apposita delibera da comunicare all'interessato.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione eletto dall'assemblea;
- c) l'Organo di controllo (se nominato ai sensi di legge).

I componenti degli organi sociali operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo ove nominato ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici.

È composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota associativa.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con allegata copia del documento di identità del delegante in corso di validità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dai presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno **30 giorni prima** della data fissata, contenente data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione.

La comunicazione è inviata a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso in sede.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**. È straordinaria quando è chiamata a deliberare su modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.

Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva, la simultaneità della discussione e del voto, e la regolare verbalizzazione.



Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio, dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento assembleare;
- delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione, nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio, sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei **tre quarti (3/4)** degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, in ogni convocazione.

Art. 12 – L'Organo di amministrazione

Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

È composto da **tre a sette membri**, incluso il Presidente e il Vicepresidente.

Dura in carica **quattro anni** ed è rieleggibile.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge all'Assemblea, tra cui:

- amministrare l'Associazione e attuare le deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'Assemblea;
- predisporre elementi utili alla programmazione economica;
- deliberare su atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali obbligatori e delle scritture ex artt. 13, 14, 15 e 17, c. 1, D.lgs. 117/2017;
- disciplinare l'ammissione degli associati secondo regolamento;
- accogliere o rigettare le domande di ammissione;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art. 13, c. 6, D.lgs. 117/2017);
- stabilire limiti e condizioni per i rimborsi ai volontari (art. 17, D.lgs. 117/2017);
- curare gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci secondo legge.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione (direttivo). Possono candidarsi al direttivo esclusivamente soci che siano tesserati da almeno un anno. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Si applica l'art. 2382 c.c.; ai conflitti di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c.; i membri in conflitto si astengono dal voto.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ritenuto opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti.

La convocazione, con ordine del giorno, luogo, data e ora, è inviata ai consiglieri via posta elettronica almeno **15 giorni prima**.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova la conoscenza da parte dei terzi.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno.



Il Presidente:

- a) stipula, previa autorizzazione quando necessaria, i contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente è individuato dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione; cessa per scadenza, dimissioni o revoca assembleare a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

Il Vicepresidente, individuato tra i membri dell'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione stesso, tra i propri componenti.

Art. 14 – L'Organo di controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico tra i soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di controllo:

- vigila su osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento;
- esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017.

Ha diritto di accesso alla documentazione rilevante e può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo, chiedendo notizie agli amministratori.

Può esercitare la revisione legale dei conti al ricorrere dei requisiti dell'art. 31 D.lgs. 117/2017; in tal caso è costituito da un revisore legale iscritto nel relativo registro.



Art. 15 – Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati (a cura dell'Organo di amministrazione);
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea (a cura dell'Organo di amministrazione);
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali (a cura dell'organo di riferimento);
- d) registro dei volontari (a cura dell'Organo di amministrazione).

Gli associati in regola con la quota hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale entro dieci giorni dalla richiesta all'organo competente.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, c. 2, D.lgs. 117/2017.

Art. 19 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rendite patrimoniali; proventi da raccolta fondi; proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero entro sei mesi in caso di motivate necessità) e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Il bilancio, redatto in conformità alla normativa vigente, rappresenta in modo veritiero e corretto l'andamento economico-finanziario dell'Associazione ed è corredato dai documenti previsti.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art. 13, c. 6, D.lgs. 117/2017, nella relazione di missione o, se in rendiconto per cassa, in apposita annotazione.

Art. 21 – Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017, o se ritenuto opportuno, l'Associazione approva, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. È predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, c. 1, D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.



Art. 24 – Volontari

L'attività del volontario non è retribuita e si caratterizza per la gratuità e l'assenza di vincolo di subordinazione.

Tutela e assicurazione: in ottemperanza all'articolo 36 del Codice del Terzo Settore che prevede l'obbligo per gli enti del Terzo settore di stipulare una polizza assicurativa a favore dei volontari per copertura contro infortuni e malattie professionali derivanti dall'attività prestata, nonché la responsabilità civile verso terzi, verrà stipulata apposita polizza.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni del Codice civile e del D.lgs. 117/2017.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad **altri enti del Terzo Settore** aventi finalità analoghe.

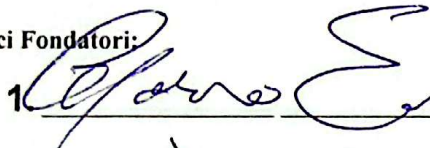
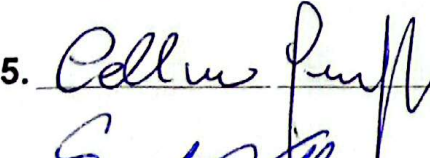
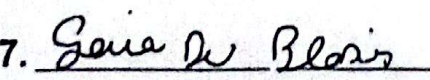
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, al Codice civile.

Informativa privacy (clausola organizzativa): l'Associazione tratta i dati personali degli associati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, secondo apposita informativa resa agli interessati.

I Soci Fondatori:

1.  Enzo Maria Caporaso
2.  Graziella Vadala
3.  Sebastiano Scarlata
4.  Santa Vadala
5.  Giuseppe Cellino
6.  Samuele Vadala
7.  Gaia De Blasis



Luogo e Data: Torino, 31/01/2026